



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO STATALE "FARNESINA"

SEZIONE SCIENTIFICA - SEZIONE MUSICALE

Sede centrale: Via dei Giuochi Istmici, 64 - 00135 Roma - Tel.06/121127045

Sede succursale: Via B. Gosio, 90 – 00191 Roma - Tel.06/121124705

Sede succursale: Via dei Robilant, 7 - 00135 Roma - Tel.06/121124645-06/33221715

Distretto Scolastico 28° - Cod. Mecc.RMPS49000C - Cod. Fisc. 05723890587 rmps49000c@istruzione.it

Prot. n.....

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Approvato dal Consiglio d'Istituto del con delibera n.....

Premessa

La scuola ha come obiettivo fondamentale *“la valorizzazione della persona, lo sviluppo educativo, cognitivo e sociale di ogni singolo discente mediante percorsi di apprendimento interconnessi con la realtà sociale del territorio, la cooperazione, la promozione della cultura della legalità e del benessere dei bambini e degli adolescenti”*. Allo stesso modo ha il dovere di costruire ambienti di apprendimento che favoriscano la crescita personale degli alunni, contrastando tutte le forme di prevaricazione, di comportamento violente e vessatorie. La scuola ha il compito di educare alla consapevolezza e all'accettazione dell'altro, a un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità una vera ricchezza e l'inclusione una priorità. Ecco perché adottare misure atte a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo diventa un impegno fondamentale di tutta la comunità scolastica, come ricordano le linee di orientamento ministeriali:

“Alle scuole, istituzioni poste al conseguimento delle finalità educative, è affidato il compito di individuare e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate”.

Obiettivi del Protocollo

Il Liceo Statale Farnesina, al fine di realizzare una scuola inclusiva e scevra da qualsiasi forma di prevaricazione, si impegna con questo documento a:

- incrementare la **consapevolezza del fenomeno** del bullismo e del cyberbullismo all'interno dell'Istituto su tre livelli distinti: alunni, personale scolastico, famiglie.
- definire un **piano strategico di intervento di prevenzione** per contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo.
- individuare e definire le **modalità di intervento** nei casi in cui si espliciti il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
- promuovere attività atte allo **sviluppo delle competenze civiche**, di cittadinanza per tradurre i “saperi” in comportamenti consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel rispetto della diversità e delle regole di convivenza civile. *“Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo”*.

Il Liceo Statale Farnesina si impegna a combattere qualsiasi forma di **bullismo** e di **cyberbullismo** così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO del Ministero, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71;
- dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo.
- dalla Legge 17 maggio 2024, n.70 (in vigore dal 14 giugno 2024) che ha esteso le tutele contro il cyberbullismo (Legge 71/2017) anche al bullismo in presenza, rafforzando la prevenzione nelle scuole con tavoli di monitoraggio, codici interni e percorsi rieducativi per minori. La normativa valorizza la formazione del personale scolastico e l’uso di e-policy di istituto per gestire le emergenze.

Bullismo

Il termine bullismo, dall’inglese dall’inglese “bullying”, viene usato nella letteratura internazionale per indicare “*Un insieme di comportamenti verbali, fisici e psicologici reiterati nel tempo, posti in essere da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di persone più deboli* (Baldry, 1998), “*comprende azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire*” (Menesini 2004). I criteri caratteristici del bullismo sono l’**intenzionalità**, la **ripetizione nel tempo** e lo **squilibrio di potere**. Si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo passivo.

GLI ATTORI DEL BULLISMO

IL BULLO

- mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima;
- ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l’attenzione su di sé;
- fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e considera la violenza come uno strumento di comunicazione per raggiungere i suoi obiettivi;
- ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa;
- esprime disimpegno morale.

LA VITTIMA

- subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli;
- subisce le prepotenze a causa di una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento di genere, etc...)
- spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare; ha una bassa autostima; ha minori capacità strategiche e controllo emotivo; ha fragilità personali.

I SOSTENITORI DEL BULLO

- incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione;
- possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso: meccanismo del contagio negativo;
- alcuni di loro sono **bulli gregari** cioè sostenitori del comportamento del bullo.

GLI SPETTATORI PASSIVI

- assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza;
- molto spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza;
- hanno un ruolo importantissimo perché, con il loro atteggiamento, possono aumentare o fermare le prepotenze.

Gli esperti hanno individuato anche una tipologia particolare di bullo, il cosiddetto **bullo-vittima**. Spesso è un soggetto emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili.

Considerando la modalità in cui il fenomeno si manifesta, possiamo distinguere 3 diverse tipologie di bullismo:

- **Fisico**: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima;
- **verbale**: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro;
- **indiretto**: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie.

Un'ampia parte di letteratura evidenzia come *episodi di bullismo, subiti e perpetrati, nell'infanzia e nell'adolescenza, abbiano forti probabilità di sfociare in gravi disturbi della condotta in tarda adolescenza e nell'età adulta* (Menesini, 2000, 2008; Menesini et al., 2012).

"Il bullismo appare fondarsi su un disagio familiare che spinge l'individuo a mettere in atto comportamenti vessatori essenzialmente per due differenti ragioni quali l'apprendimento pregresso e il vissuto di rivalsa. Nel primo caso il soggetto ripropone in classe il modello di comportamento violento appreso in famiglia. Nel secondo, riattualizza ciò che ha vissuto come vittima di aggressioni, invertendo però il proprio ruolo, identificandosi così con l'aggressore" (Oliverio Ferraris, 2008).

Con l'evolversi della tecnologia, l'espansione della comunicazione online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del **cyberbullismo**, un fenomeno sempre più diffuso e articolato sia in relazione all'età che alla vastità di forme assunte.

Cyberbullismo

L'art. 1 della legge 71/2017 definisce il cyberbullismo come *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui*

scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

In sintesi:

il **cyberbullismo** è un'azione aggressiva intenzionale, compiuta da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

“Gli atti di bullismo e cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari: vittime del bullismo sono sempre più spesso adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori. E' nella disinformazione e nel pregiudizio che si annidano fenomeni di devianza giovanile che possono scaturire in violenza generica o strutturata.” (Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 2015)

Il **bullismo** e il **cyberbullismo** sono, in un certo senso, due espressioni diverse di un unico fenomeno. Il cyberbullismo, la manifestazione in Rete del bullismo, presenta delle caratteristiche simili e di continuità rispetto al bullismo, ma ha anche elementi di novità, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno, connessi alle modalità interattive mediate dalle nuove tecnologie.

Analogie:

- **Presenza di una vittima:** c'è una vittima designata che non è in grado di difendersi;
- **Intenzionalità:** si tratta di un'azione che intende procurare sofferenza o danneggiare la vittima;
- **Ripetizione:** gli attacchi sono continui e si ripetono nel tempo (settimane, mesi e anni).

Differenti caratteristiche:

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'**apparente anonimato** e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'**indebolimento delle remore etiche:** lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- l'**innesto di effetti negativi** come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al **disimpegno morale** del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la **dissoluzione della responsabilità** del singolo nella responsabilità del gruppo;
- la **deumanizzazione della vittima** con la tendenza a minimizzare la sua sofferenza;
- l'**errata percezione** di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'**assenza di limiti spazio-temporali:** posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo: un commento, un'immagine o un video “postati” possono essere potenzialmente usati e trasformati da milioni di persone. Insomma, i bulli, spesso conosciuti dalla vittima, agiscono in un contesto reale, il cyberbullo rimane invisibile, nascosto dal mezzo informatico, ma non per questo irreale. Non vede e in un certo senso, non è consapevole della sofferenza della vittima e attribuisce gli effetti delle proprie azioni al “profilo utente” creato, in cui si è immedesimato.

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Nel suo libro "Educator's Guide to Cyberbullying" ,il Direttore del centro americano per l'utilizzo sicuro e responsabile di Internet (*Center for safe and responsible internet use*), Nancy Willard, ha individuato differenti tipologie di cyberbullismo:

- **Flaming**: invio di messaggi online offensivi e volgari indirizzati ad un singolo o ad un gruppo di persone. Il caso tipico è rappresentato da insulti verbali all'interno di forum di discussione on-line.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto e ossessivo di messaggi offensivi.
- **Denigrazione**: invio di mail, sms, post su blog a diversi soggetti con lo scopo di danneggiare gratuitamente la reputazione di un singolo.
- **Sostituzione di persona**: farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o per pubblicare contenuti volgari e repressibili.
- **Tricky Outing**: l'intento di questa tipologia di cyberbullismo è quello di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra in contatto con la presunta vittima, scambiando con essa delle informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, il soggetto va a diffonderle tramite mezzi elettronici come internet, sms, social media, etc...
- **Exclusion**: l'esclusione avviene nel momento in cui il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da password) un altro utente. In altri termini, questo tipo di comportamento viene definito "bannare".
- **Cyberstalking o persecuzione**: attraverso l'invio ripetitivo di minacce fisiche, al punto che la vittima teme per la propria incolumità.
- **Happy slapping** : questo tipo di cyberbullismo è relativo ad un problema piuttosto recente, il quale è legato al bullismo tradizionale. L'*happy slapping* consiste in una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche, con lo scopo di "ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima". Le registrazioni vengono effettuate all'insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali, ma, qualche volta, anche preordinate e quindi recitate dagli stessi ragazzi.
- **Sexting**: l'invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

La nuova legge

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*". Le principali novità introdotte dal provvedimento sono:

- **Definizione di "cyber bullismo"**;
- **Obiettivo della legge**: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- **Oscureamento del web**: sia la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, sia genitori o gli esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscureamento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo**: in ogni istituto tra i professori viene individuato uno o più referenti per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Il Dirigente avrà il compito di informare le

famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocherà tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e “sanzioni” e percorsi rieducativi per l'autore. Ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di Internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaborano anche Polizia Postale e associazioni del territorio.

- **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di **ingiuria** (art. 594 c.p.), **diffamazione** (art. 595 c.p.), **minaccia** (art. 612 c.p.) e **trattamento illecito di dati personali** (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il **MINORE DI 14 ANNI** dal **MINORE tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI**.

- ◆ **Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.** Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.
- ◆ **Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile** se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.

La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che “*I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.*” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art.2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato, ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “**misure preventive**” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
- la violenza privata (art. 610 c.p.),
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- l’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
- l’estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.),
- le lesioni: (art. 582 c.p.),
- l’ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016-),
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.).

Per quanto riguarda la responsabilità del minore, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minore risponde:

- a) il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),
- b) la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di **culpa in educando**.

I genitori sono, pertanto, responsabili dei figli minori, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti, che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo. In particolare, il minore con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell’atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l’illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all’interessato. Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

In seguito alla Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”* e le successive Linee guida del MIUR (ottobre 2017), la Scuola ha ritenuto opportuno istituire una Commissione antibullismo composta da 2 docenti referenti, opportunamente formati attraverso la Piattaforma Elisa, da alcuni docenti dell’Istituto, e da una psicologa.

MISURE ADOTTATE DALLA SCUOLA

Le misure messe in campo dalla scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo riguardano tre ambiti distinti:

- **PREVENZIONE UNIVERSALE:** si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa.
- **PREVENZIONE SELETTIVA:** prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi.
- **PREVENZIONE INDICATA:** si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

L’Istituto da tempo adotta una politica scolastica integrata, consistente in un insieme coordinato di azioni in cui sono coinvolte tutte le componenti scolastiche e in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumono la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire informazioni ed aiuto.

“È necessario valutare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella loro complessità e non soffermare l’attenzione solo sugli autori o solo sulle vittime ma considerare tutti i protagonisti nel loro insieme: vittime, autori ed eventuali testimoni per poter gestire in modo appropriato gli interventi” (Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto a bullismo e al cyberbullismo, Aprile 2015) .

Un approccio universale diventa spesso uno strumento per fare leva o per attirare la maggioranza silenziosa che resta osservatrice inattiva rispetto alla prepotenza del bullo. E’ possibile agire sul gruppo e creare nel gruppo meccanismi e processi che possono ridurre la presenza di certi fenomeni. In questo senso la prevenzione, intesa come insieme di strategie, di misure e progettualità, atte a creare un ambiente in grado di contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, è di tipo universale, coinvolge tutti e viene strutturata su livelli diversi. A una prima azione di prevenzione universale, che interessa tutti gli alunni, può seguire una progettualità più mirata, prevenzione selettiva, che coinvolge i gruppi-classe in cui si verificano saltuariamente episodi di bullismo e cyberbullismo, e una prevenzione indicata, nelle situazioni in cui un episodio di bullismo o cyberbullismo si manifesta con una certa gravità.

L’istituto si è sempre impegnato a creare all’interno della scuola un contesto attento e sensibile che permetta di poter intercettare i fenomeni, prima che diventino particolarmente gravi, e a monitorare le dinamiche di classe. Da quest’anno gli alunni, avranno a disposizione una scheda, *Scheda di prima segnalazione (Allegato A)*, per comunicare alla Commissione Antibullismo situazioni riferite al fenomeno. In un’apposita postazione riservata, sarà posizionata una cassetta per la raccolta delle suddette schede, che saranno raccolte ciclicamente dai Referenti, al fine di poter intervenire tempestivamente sul singolo caso ed effettuare un monitoraggio continuo della realtà scolastica.

Nel corso degli anni, l'Istituto ha dimostrato notevole impegno in materia di prevenzione, attivando:

- **iniziative formative tese a stimolare il senso di appartenenza al gruppo e a promuovere la libera espressione individuale.** Tali attività hanno consentito di sviluppare il senso morale e di responsabilità al fine di ridurre potenziali situazioni di prevaricazione e prepotenza;
- eventi o attività di formazione e informazione, con esperti esterni, dedicati agli alunni, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle modalità di uso sicuro della Rete;
- **formazione degli insegnanti** per potenziare le capacità di promuovere un clima positivo in classe e favorire esperienze di collaborazione e pro socialità;
- **percorsi di prevenzione universale** in classe con stimoli culturali (narrativa, film, cronaca..), e l'uso di tecniche di rielaborazione (scrittura creativa, Role-play, Brainstorming) atti a favorire la comprensione globale, la sensibilizzazione e la consapevolezza del fenomeno del bullismo/cyber bullismo;
- **strategie per il miglioramento del sistema di regole e della gestione della classe;**
- incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità individuale, al fine di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- incontri con la Polizia Postale circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- **dialogo costante con enti locali: polizia locale, ASL, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali;**
- **istituzione di uno sportello di ascolto** per sensibilizzare gli studenti, supportare le eventuali vittime, collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di cyberbullismo in atto, ascoltare i presunti responsabili di tali azioni;
- **collaborazione costante con le famiglie.** Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe. I genitori dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del cellulare. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividere con loro le motivazioni di tale controllo.

La prevenzione si realizza anche attraverso la capacità di individuare il problema. Ogni docente ha un ruolo fondamentale nell'agire sulla prevenzione e sulla gestione dei comportamenti: garantisce il rispetto delle regole condivise, osserva le dinamiche del gruppo classe **e, nei casi di situazioni non chiare, offese, pettegolezzi, cambiamenti o malessere di alunni**, propone delle attività didattiche, adeguate ai bisogni della classe.

I docenti, nel caso in cui riescano a cogliere ed ad interpretare i **messaggi di sofferenza** (sintomi) che, eventualmente, manifestano gli alunni in ambito scolastico **non potranno sottovalutare il problema ma agire tempestivamente**, poiché le conseguenze del fenomeno sul piano psicologico, sia a breve che a lungo termine, possono essere gravi sia per le vittime, sia per i bulli sia per gli osservatori.

*“Per le **vittime** il rischio è quello di manifestare il disagio innanzitutto attraverso sintomi fisici (es. mal di pancia, mal di testa) o psicologici (es. incubi, attacchi d'ansia, attacchi di panico...), associati ad una riluttanza nell'andare a scuola. In caso di prevaricazioni protratte nel tempo, le vittime possono intravedere come unica possibilità per sottrarsi al bullismo quella di cambiare scuola, fino ad arrivare in casi estremi all'abbandono scolastico. Alla lunga, le vittime mostrano una svalutazione di sé e delle proprie capacità, insicurezza, problemi sul piano relazionale, fino a manifestare, in alcuni casi, veri e propri disturbi psicologici, tra cui quelli d'ansia o depressivi.*

I bulli possono invece presentare un calo nel rendimento scolastico, difficoltà relazionali o disturbi della condotta a causa dell'incapacità di rispettare le regole. Tutto ciò può portare, nel lungo periodo, a veri e propri comportamenti antisociali e devianti o ad agire in maniera aggressiva e violenta in famiglia e a scuola.

*Gli **osservatori**, infine, vivono in un contesto caratterizzato da difficoltà relazionali che causa paura e ansia sociale e rafforza una logica di indifferenza o scarsa empatia, portando i ragazzi a negare o sminuire il problema”.*

Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti relativi ad una situazione di malessere sono tenuti a convocare tempestivamente la famiglia dell'alunno.

È comunque sempre opportuno non agire mai individualmente, ma insieme ai docenti del **Team antibullismo e del Consiglio di Classe** e informare tempestivamente il **Dirigente scolastico**.

Poiché la prevenzione riguarda in primo luogo la sicurezza informatica all'interno della scuola, il nostro istituto si impegna a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web, a far rispettare rigorosamente il regolamento relativamente all'uso dei cellulari e degli smartphone.

LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO E DEI CASI DI CYBERBULLISMO

Prima Fase: segnalazione e analisi dei fatti.

Di fronte a episodi di bullismo è importante che Referenti di Istituto raccolgano la documentazione sui fatti accaduti, sui soggetti coinvolti, il luogo e la circostanza in cui si sono svolti gli episodi, la ripetitività dell'episodio, etc., al fine di possedere dati oggettivi. A tale scopo si possono usare varie metodologie come: osservazioni dirette, questionari per i ragazzi, discussione in classe, colloqui con i singoli alunni o eventuale scheda di segnalazione.

Seconda Fase: valutazione approfondita per confermare o meno episodi di bullismo o cyber bullismo.

1. interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli e al gruppo;
2. raccolta delle diverse versioni;
3. ricostruzione dei fatti e dei punti di vista (astenersi dal formulare giudizi).

Terza Fase: azioni e provvedimenti.

1. Convocazione del Consiglio di classe;
2. Riunione del Consiglio di classe con i Referenti antibullismo;
3. Intervento in classe del Team antibullismo per sensibilizzare gli alunni;
4. Valutazione del tipo di provvedimento ed eventuale avvio della procedura giudiziaria, in caso di violazione grave;
5. Segnalazione, dove sia richiesto, come da art.2 della Legge 71/2017, al Garante dei dati personali;
6. Segnalazione ai Servizi Sociali del Comune, nel caso in cui la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o debolezza educativa.

Quarta Fase: Monitoraggio

I docenti del Consiglio di classe, affiancati dal Team antibullismo, si occuperanno di monitorare il percorso educativo all'interno della classe e di valutare l'efficacia dell'intervento attuato nei confronti del bullo e della vittima. Un intervento individualizzato viene valutato positivamente quando raggiunge, almeno parzialmente, i suoi obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, sviluppo delle abilità di dialogo e di comunicazione.

A. CASI DI BULLISMO

Una volta definita con sicurezza la situazione, è previsto tale percorso da parte del Consiglio di classe:

- **con la vittima:**

- convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso);
 - counselling individuale;
 - promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
 - percorso di assistenza e di sostegno psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività;
 - azioni di supporto in classe.
- **con il bullo:**
 - convocazione tempestiva della famiglia;
 - counselling individuale;
 - promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
 - attivazione di interventi rieducativi;
 - inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo;
 - comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto (gli interventi saranno di tipo educativo e le sanzioni di tipo riparativo);
 - collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.
- **con la classe**, ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento, anche con operatori delle forze dell'ordine, che preveda:
 - conoscenza puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi (focus group);
 - ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
 - colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, etc.;
 - sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
 - sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
 - potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
 - attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
 - monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

B. CASI DI CYBERBULLISMO

Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente scolastico informa immediatamente le famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo ed è previsto tale percorso:

- **con la vittima:**
 - convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;
 - attiva counselling individuale;
 - promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
 - attiva un percorso di assistenza e di sostegno psicologico;
 - attiva azioni educative di supporto in classe.

- **con il cyberbullo:**
 - convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;
 - attiva counselling individuale;
 - promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
 - attiva interventi rieducativi;
 - procede alla comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto (gli interventi saranno di tipo educativo e le sanzioni di tipo riparativo);
 - collabora con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti;
 - eventualmente, attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).

- **con la classe**, ai fini dell'inclusione, attiva un progetto di intervento, anche con le forze dell'ordine, che preveda:
 - il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
 - la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
 - i colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.;
 - la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della formazione sul fenomeno;
 - la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
 - il potenziamento delle abilità sociali e il rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
 - le attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
 - il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento.

Livello di gravità

- **Codice verde** (Livello di rischio di bullismo e vittimizzazione): interventi educativi miranti alla riflessione sull'accaduto e alla responsabilizzazione.
- **Codice giallo** (Livello sistematico di bullismo e vittimizzazione): intervento educativo individualizzato e approccio educativo con la classe strutturato sul dialogo, la riflessione, la gestione delle relazioni, il rispetto delle regole, il senso di responsabilità, la sensibilizzazione e la non-accettazione di atti di (cyber)bullismo.
- **Codice rosso** (Livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione): sospensione con obbligo di frequenza e con svolgimento di attività rieducative e azioni positive, collaborazione con i servizi pubblici che accompagnano il percorso riabilitativo del minore coinvolto. Eventuale segnalazione alle autorità (Polizia Postale, Garante per la protezione dei dati personali, Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, richiesta di ammonimento da parte del Questore).

Per segnalare un sospetto caso di bullismo/cyberbullismo

Il genitore: prende tempestivamente un appuntamento con i Referenti tramite mail istituzionale.

L'alunno: segnala l'atto tramite la *Scheda di prima segnalazione* reperibile in portineria (Allegato A).

Il Coordinatore del Consiglio di classe: si rivolge direttamente ai referenti e segnala il caso.

Contatti: **mail**

tel.